

VISTA l'istanza, acquisita in atti della Provincia con prot. N. 2016/41318 del 12.08.2016, presentata dalla Sig.ra DI PASTINA Marzia (C.F.: DPS MRZ 90T11 712U) nata a SEZZE (LT) il 11/12/1990 ed ivi residente in Via Migliara 46, SNC, in qualità di legale rappresentante della SOCIETA' AGRICOLA LID.MAR (C.F./P.IVA: 02842570596), con sede legale in Via Migliara 47, SNC – 04018 SEZZE(LT), relativamente all' "Intervento per la demolizione e ricostruzione di fabbricati rurali e di serre agricole, nel Comune di Pontinia" (F.oglio 9 p.lle 10,17, 19, 74, 75, 77, 79, 80 e 81), per l'ottenimento del parere dell'Autorità Idraulica competente, ai sensi dell'art. 27 comma 7 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012;

PRESO. ALTRESI', ATTO delle risultanze dell'istruttoria finale, prot. n. 2017/11198 del 13/03/2017, dalla quale si rileva che:

- l'intervento ricade in ambito sottoposto a tutela per pericolo di inondazione classificata come "AREA DI ATTENZIONE IDRAULICA", ai sensi dell'art. 7 delle N.A. del PAI e per cui ricorrono le condizioni di all'art. 3 comma 6 lett. b) ed all'art. 27 comma 7 delle ripetute N.A. del PAI, approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 (BURL n° 21 del 07/06/2012, supplemento ordinario n° 35);
- ai sensi del richiamato art. 27 comma 7: "Nelle aree di cui al COMMA 5 e nelle aree di cui agli articoli 23bis, 25 e 26 ricadenti in territori di bonifica, dove il regime idraulico è regolato e gestito mediante canali e/o impianti di sollevamento idrico, la realizzazione di eventuali opere di attraversamento di corsi d'acqua, di opere a carattere urbanistico, edilizio, infrastrutturale e impiantistico, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'autorità idraulica competente rappresentata da:
 - dalla Provincia territorialmente competente, acquisito il parere del Consorzio di Bonifica per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali attribuite ai sensi dell'art. 9 della L.R. 53/98".
- l'intervento di cui trattasi consiste nella demolizione e ricostruzione di fabbricati rurali e di serre agricole, su immobile individuato in catasto al F.oglio 9 p.lle 10,17, 19, 74, 75, 77, 79, 80 e 81.
- in relazione alle risultanze della verifica idraulica a corredo della domanda di cui trattasi e agli esiti favorevoli del parere del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino proprio prot. n° 12967 del 24/11/2016 ed acquisito agli atti della Provincia al prot. n° 59645 del 24/11/2016, non sono emersi elementi ostativi al rilascio del parere favorevole per l'intervento in oggetto;
- necessità subordinare il parere a prescrizioni e limitazioni volte alla tutela del suolo e al buon regime delle acque, nonché della sicurezza;

VISTO il parere favorevole del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, di cui all'art. 27 commi 5 e 7 delle N.A. del PAI, relativamente all'accertamento del livello di pericolosità dell'area interessata dall'intervento, proprio prot. n° 12967 del 24/11/2016 ed acquisito agli atti della Provincia al prot. n° 59645 del 24/11/2016;

RITENUTO, pertanto, che sulla base della documentazione prodotta, delle dichiarazioni rese e del preventivo parere del Consorzio di Bonifica, si possa esprimere parere favorevole all'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 3 comma 6 lett. b) e dell'art. 27 comma 7 delle "Norme di Attuazione" del P.A.I., approvato con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 del Consiglio Regionale del Lazio;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 16 giugno 2016, n. 335 "Riconoscimento delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art.7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "Legge di stabilità regionale 2016",

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 3 comma 6 lett. b) e dell'art. 27 comma 7 delle "Norme di Attuazione" del P.A.I., approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012, relativamente all' "Intervento per la demolizione e ricostruzione di fabbricati rurali e di serre agricole, nel Comune di Pontinia" (F.oglio 9 p.lle 10,17, 19, 74, 75, 77, 79, 80 e 81) di cui in oggetto, su richiesta presentata dalla Sig.ra DI PASTINA Marzia (C.F.: DPS MRZ 90T11 712U) nata a SEZZE (LT) il 11/12/1990 ed ivi residente in Via Migliara 46, SNC, in qualità di legale rappresentante della SOCIETA' AGRICOLA LID.MAR (C.F./P.IVA: 02842570596), con sede legale in Via Migliara 47, SNC – 04018 SEZZE(LT), proprietaria dell'immobile oggetto di intervento,

PRESCRIVENDO

al titolare del presente atto, o suoi aventi causa, a pena di decadenza dell'atto stesso, il rispetto delle seguenti condizioni e limitazioni volte alla tutela del suolo e al buon regime delle acque, nonché della sicurezza, non dovendo, inoltre, pregiudicare eventuali sistemazioni idrauliche definitive né interventi manutentivi qualora si rendessero necessari:

- a) trasmettere all'Autorità idraulica copia dell'eventuale certificato di collaudo statico delle opere depositato ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001 in cui deve risultare l'idoneità delle strutture e fondazioni delle opere anche nei confronti delle azioni idrodinamiche ipotizzabili in rapporto ad eventi di inondazione da piene eccezionali;
- b) così come indicato dal tecnico incaricato per la verifica idraulica, ing. Emanuele OTTOCENTO, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Latina (SEZ. A n° 1555), al fine di adottare misure compensative al consumo del suolo in progetto, realizzare una vasca di laminazione e regolazione delle portate meteoriche scaricate dall'insediamento della capacità di circa 600 mc in modo da garantire invarianza idraulica tra la situazione ante e post operam per eventi meteorici con cadenza trentennale;
- a) attenersi alle prescrizioni contenute nel parere del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino proprio prot. n° 12967 del 24/11/2016 ed acquisito agli atti della Provincia al prot. n° 59645 del 24/11/2016;
- b) non utilizzare locali interrati o seminterrati per uso abitativo e/o residenziale e/o commerciale, né prevedere, negli stessi, lo stoccaggio di materiali o sostanze pericolose e/o inquinanti eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero;
- c) dotare i locali interrati soggetti a potenziale allagamento, oltre alla via carrabile di accesso/comunicazione con l'esterno, di una via di fuga comunicante con ambienti non interessati da potenziale allagamento da mantenersi sempre sgombra;
- d) la recinzione deve essere tale da non produrre ostacolo al regolare deflusso delle acque (*non sono consentite* recinzioni con muretti continui, sono consentite recinzioni in pali infissi e rete metallica (o griglia) staccata da terra ed è ammessa la presenza di piccoli plinti solo in corrispondenza dei sostegni verticali della recinzione) oppure prevedere nella recinzione la realizzazione di aperture a raso delle dimensioni di 20 x 80 cm ad intervalli di almeno 2 m, in modo tale da consentire il regolare deflusso delle acque;
- e) per le opere da realizzarsi all'interno delle fasce di rispetto del Demanio Idrico o Corsi d'acqua naturali di competenza del Consorzio di Bonifica (art. 132 e succ. del R.D. 368/1904), è necessario rispettare, salvo diverse disposizioni più restrittive del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, le seguenti distanze dal piede interno ed esterno degli argini o loro accessori, o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini, o dalle scarpate delle strade:
 - per piantagioni, siepi e movimenti di terra, ml. 2,00;
 - per recinzioni, fabbricati ed altre opere fisse, da ml. 4,00 a ml. 10,00 secondo l'importanza del corso d'acqua.
- f) porre in essere le necessarie misure di mitigazione del rischio idraulico, finalizzate alla riduzione del danno che il verificarsi dell'evento calamitoso potrebbe causare, quale realizzare adeguato sistema informativo visivo (cartellonistica, ecc.) attraverso apposita segnaletica che interdice l'uso delle aree al personale e agli utenti, e che comunque informi sulle procedure comportamentali da seguire in caso di alluvione e/o inondazione conseguenti ad eventi meteorici di particolare intensità;
- g) prevedere nel piano di emergenza e di evacuazione aziendale, ove previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la valutazione del rischio in caso di alluvione e allagamento;
- h) non impiegare male nella realizzazione di opere murarie, sia portanti che di tamponatura o tramezzatura, la cui durezza venga pregiudicata da immersione in acqua;
- i) prevedere un adeguato copriferro nella realizzazione di eventuali opere in conglomerato cementizio, il quale deve essere garantito nel tempo attraverso manutenzione periodica;
- j) proteggere le tubature di scarico delle acque reflue sotto traccia o all'interno di fodere verticali ancorate a elementi portanti dell'edificio;
- k) non realizzare pozzetti, manufatti di decantazione di acque reflue o impianti di depurazione a cielo aperto o comunque non a tenuta;
- l) non tenere in deposito nei locali o aree oggetto di potenziale allagamento materiali o sostanze pericolose e/o tossiche eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero;
- m) non tenere in deposito nei locali o aree oggetto di potenziale allagamento prodotti chimici, materiali o sostanze pericolose, o materiali di qualunque altro genere potenzialmente inquinanti, anche se in contenitori fissi qualora non garantiscono la tenuta stagna, la resistenza agli urti, l'ancoraggio al suolo, la resistenza alla spinta di galleggiamento ed idrodinamica, verificati da professionisti abilitati;
- n) installare eventuali serbatoi di combustibile liquido o gassoso esclusivamente all'esterno dei fabbricati e utilizzare solo il tipo a tenuta stagna saldamente ancorati al suolo, resistenti alla spinta di galleggiamento ed idrodinamica, verificati da professionisti abilitati;
- o) realizzare gli eventuali impianti di ascensore o elevatori con motore o apparecchiature equivalenti collocate all'estremità superiore del vano ascensore;
- p) realizzare e mantenere gli impianti elettrici e telefonici dei locali soggetti a potenziale allagamento con idonee caratteristiche di isolamento elettrico e indice di protezione (IP), nonché realizzare e mantenere l'impianto elettrico protetto da dispositivi di interruzione automatica ad alta sensibilità;



Provincia di Latina Settore Ecologia e Ambiente

----- § -----

Prot. n. 2017/12933
del 21/03/2017

OGGETTO: L.R. 53/98 - L. 183/89 - D.G.P. n. 195/07 "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) L.R. 53/98 Esercizio delle funzioni di competenza dell'Autorità Idraulica".
"Intervento per la demolizione e ricostruzione di fabbricati rurali e di serre agricole, nel Comune di Pontinia".
PARERE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 6 LETT. B) E DELL'ART. 27 COMMA 7 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI, approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 (BURL n° 21 del 07/06/2012, supplemento ordinario n° 35).
Richiedente: SOCIETA' AGRICOLA LID.MAR- Legale Rappresentante DI PASTINA.
Fasc. PAI - 1017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Presidenziale n. 65049 del 29.12.2016, di incarico della dirigenza del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Latina alla Dott.ssa Nicoletta Valle, fino al 31.03.2017, in regime di prorogatio;

PREMESSO che:

- spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei settori, tra gli altri: difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità, ai sensi dell'art. 19, comma 1 - lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000;
- con L.R. 11/12/98 n. 53 "Organizzazione Regionale della difesa del suolo" in applicazione della L. 08/05/89 n. 183 la Regione Lazio ha delegato alle Province le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo concernenti tra l'altro: la polizia idraulica, i servizi di piena e pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri disciplinati dal R.D. n. 523/1904 e dal R.D. n. 368/1904, nonché le funzioni di cui all'art. 8, comma 2, lettera a) numeri 1, 3, 4 e 5, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale ai sensi dello stesso articolo;
- la Regione Lazio ha confermato, all'art. 118 della L.R. n. 14 del 06/08/99, la ripartizione dei compiti amministrativi tra Regione ed Enti Locali in materia di difesa del suolo come disciplinati dalla L.R. n. 53/98;
- l'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio in esecuzione del dettato normativo di cui all'art. 17 della L. 183/89, e successive modificazioni, e agli artt. 11 e 12 della L.R. 39/96, e successive modificazioni, ha redatto il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali con deliberazione n. 5 del 13/12/05;
- le "Norme di Attuazione" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) individuano una "Autorità Idraulica" a cui sono demandate funzioni relative a interventi ricadenti nelle aree perimetrate sottoposte a tutela per pericolo di inondazione e nelle aree di attenzione;
- la Giunta provinciale con deliberazione n. 195 del 10.12.2007:
 - ha preso atto dell'interpretazione data dalla competente Direzione della Regione Lazio in ordine all'esercizio delle funzioni attribuite alla "Autorità Idraulica" di cui alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio n. 5 del 13/12/05;
 - ha assegnato le funzioni attribuite alla "Autorità Idraulica", per gli adempimenti di competenza, al Settore Ecologia ed Ambiente con il supporto, ove richiesto, del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale;
 - ha stabilito gli importi dovuti dagli utenti alla Provincia per il rimborso delle spese procedurali ed istruttorie per l'esame delle richieste relative all'applicazione delle Norme di Attuazione del PAI;

VISTA la deliberazione n. 17 del 04/04/2012 con la quale il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio (BURL n° 21 del 07/06/2012, supplemento ordinario n° 35);

Registro di Settore n° 55 del 21/03/2017

q) non eseguire trasformazioni dello stato dei luoghi che possano produrre ostacolo, deviazioni, incanalamenti particolari rispetto al normale deflusso delle acque o causare una riduzione significativa della capacità di invaso dell'area interessata da potenziale allagamento; qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi è subordinata al parere preventivo dell'Autorità Idraulica, che può prescrivere ulteriori limitazioni o opere di adeguamento tecnico a cui il titolare delle opere si impegna sin da ora, per sé o gli aventi causa, a sottostare;

r) sottostare, per sé o gli aventi causa, a ulteriori prescrizioni di adeguamento tecnico o limitazioni all'uso dei locali a potenziale pericolo di inondazione, previa sottoscrizione di Atto d'obbligo, ove l'Autorità Idraulica lo ritenesse necessario per effetto dell'evoluzione della situazione ambientale del territorio o dell'ulteriore conoscenza della pericolosità idraulica del sito, o per effetto dell'emanazione di nuova normativa in materia, o per motivi di pubblico interesse, o per motivi di sicurezza, senza che il titolare degli immobili in questione abbia diritto ad alcun riconoscimento di spese o rimborsi o indennizzi di sorta, se non previsti per legge;

s) sollevare, per sé o gli aventi causa, l'Autorità idraulica da qualsiasi responsabilità per danni procurati a se stesso o a terzi conseguenti ad eventi di inondazione, per l'effetto della presenza delle opere in questione, senza pretesa di alcun risarcimento, rimborso od indennizzo di sorta;

DA' ATTO CHE:

per effetto dell'evoluzione della situazione ambientale, o di conoscenza del territorio, o per effetto dell'emanazione di nuova normativa in materia, o per motivi di pubblico interesse, o per motivi di sicurezza e comunque a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, potranno essere richieste al titolare, o ai suoi aventi causa, dell'area in cui è situato l'intervento in questione verifiche sulla valutazione del livello di pericolosità idraulica sussistente sull'area stessa, che il titolare è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese, senza che abbia diritto ad alcun riconoscimento di spese o rimborsi o indennizzi di sorta, e ove le verifiche comportino la necessità di assegnare un determinato livello di pericolosità all'area in esame questa Autorità Idraulica:

- segnerà la necessità di una nuova classificazione e/o perimetrazione all'Autorità di Bacino che provvederà alla conseguente modifica della classificazione e/o perimetrazione secondo le modalità di cui all'art. 14 (aggiornamento, pubblicità e verifica del Piano) delle Norme di Attuazione del P.A.I.;
- potrà prescrivere opere di adeguamento e/o mitigazione del rischio o ulteriori limitazioni d'uso a cui i soggetti interessati si dovranno attenere, previa sottoscrizione di Atto d'obbligo, in sede di approvazione dello studio idraulico volto ad accertare il livello di pericolosità idraulica;

DA' ALTRESI' ATTO

che per tutto quanto non previsto nel presente atto si intende richiamata la normativa vigente in materia di difesa del suolo;

AVVERTE

che prima della realizzazione di opere interessanti corsi d'acqua demaniali o relative pertinenze idrauliche e opere ricomprese nella fascia di rispetto del Demanio Idrico dei corsi d'acqua demaniali o di competenza demaniale, deve essere acquisita preventivamente l'autorizzazione (per opere all'interno della fascia di rispetto) e/o concessione ai fini idraulici (per occupazione di aree demaniali), ai sensi del R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904, per l'ottenimento della quale deve essere formulata apposita domanda corredata della documentazione prevista, e che la concessione prevede la realizzazione di opere idrauliche e/o l'occupazione di pertinenze idrauliche è a titolo oneroso in riconoscimento dell'utilizzazione del bene demaniale;

AVVERTE INOLTRE

- che il presente provvedimento non pregiudica gli eventuali diritti di terzi e fa salve tutte le norme di tutela del territorio interessate dall'intervento e oggetto di differente ed ulteriore approvazione;
- che avverso il presente atto amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento stesso;

DISPONE

che il presente atto, redatto in tre originali:

1. venga pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Latina;
2. venga trasmesso al richiedente SOCIETA' AGRICOLA LID.MAR - Legale Rappresentante DI PASTINA;
3. venga trasmesso in copia, per opportuna conoscenza e gli adempimenti di competenza, a:
 - Autorità dei Bacini Regionali del Lazio.
 - Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino.
 - Comune di Pontinia.
 - Provincia di Latina - Ufficio Opere Idrauliche.

Il Responsabile del procedimento
Geom. Chiaia Pagliaro



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Nicoletta Valle